Pubblicato il 28/09/2021

**N. 10017/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 07348/2021 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7348 del 2021, proposto da
Massimo Toscano, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Sterrantino e Flavio Nicolosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Capodimonte non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

- dell'ordinanza del Sindaco di Capodimonte (VT), n. 56 del 30.06.2021, notificata a mezzo P.E.C Prot. n. 5215 del 01.07.2021, con la quale è stato ordinato all'odierna ricorrente, la liberazione della piazzola A/62 interna al Campeggio Comunale “La Perla del Lago” in Capodimonte Viale Regina Margherita-Località San Lazzaro, entro la data del 15/07/2021, con il conseguente sgombero della roulotte/rimorchio avente telaio W09752217N0L06358 con apposta targa radiata MI133677 e di qualsiasi altro bene di sua proprietà adiacente ed insistente sulla ridetta piazzola;

- ove occorra, e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso all'atto qui impugnato, anche allo stato non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che

- il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, l’ordinanza del Sindaco di Capodimonte n. 56 del 30.06.2021 con cui gli era stato ingiunta la liberazione della piazzola A/62 interna al campeggio comunale “La Perla del Lago”, sito in Capodimonte, località San Lazzaro, entro la data del 15.07.2021, con il conseguente sgombero della sua roulotte/rimorchio e di qualsiasi altro bene di sua proprietà adiacente ed insistente sulla piazzola ed ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

- a sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto: 1) di essere da numerosi anni conduttore della suddetta piazzola, esercitandovi il servizio stagionale di Protezione Civile – Servizio Nautico; 2) di essersi visto, però, revocare, in data 9.06.2021, tale incarico di Protezione Civile, affidatogli però pochi giorni dopo da un Comune limitrofo, il comune di Marta, anch’esso prospicente sul lago di Vico; 3) di aver inaspettatamente ricevuto, in data 1.07.2021, l’ordinanza sindacale di sgombero della piazzola;

- avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha lamentato i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione della l.n. 241/1990, nonché dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto e/o comunque carenza di motivazione e di istruttoria, eccesso e sviamento di potere, contraddittorietà ed illogicità manifesta e travisamento dei fatti, in quanto la circostanza per la quale il campeggio fosse allo stato privo di costante sorveglianza e di impianto antincendio e liberamente accessibile dal lato lago, unita anche a non meglio precisate “sopravvenute problematiche legate alla stagione estiva”, non appariva sufficiente ad esplicitare adeguatamente le ragioni del provvedimento; b) violazione e falsa applicazione sotto più profili degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 67/2000, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, difetto assoluto di competenza, per la mancanza nella fattispecie in questione dei presupposti di eccezionalità ed imprevedibilità della situazione di pericolo, non altrimenti fronteggiabile, perché il Sindaco facesse uso del suo potere extra ordinem e per difetto anche del requisito della temporaneità degli effetti del provvedimento, così come di un interesse pubblico attuale al rilascio della piazzola e del rispetto del principio di proporzionalità;

- il Comune di Capodimonte non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica del ricorso;

- alla camera di consiglio dell’8.10.2021, fissata per esame dell’istanza cautelare, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;

Ritenuto che

- il ricorso sia fondato e meritevole di essere accolto nei termini di seguito illustrati;

- pienamente condivisibili siano, in primo luogo, le doglianze svolte dal ricorrente in relazione al fatto che il provvedimento de quo, qualificato dalla stessa Amministrazione Comunale nell’intestazione dell’atto “ordinanza contingibile ed urgente” e dichiaratamente emesso dal Sindaco di Capodimonte ex artt. 50 e 54 TUEL, manchi dei requisiti per l’adozione di ordinanze extra ordinem, e in special modo di quelli dell’eccezionalità ed imprevedibilità della situazione di pericolo da fronteggiare e dell’assenza di strumenti ordinari offerti dall’ordinamento per risolverla, non apparendo tali presupposti integrati dal fatto che il campeggio comunale, peraltro in corso di affidamento in locazione a soggetto terzo, all’esito di gara, fosse privo di costante sorveglianza o risultasse di libero accesso dal lago, né tantomeno dalle già ricordate e non meglio precisate “sopravvenute problematiche legate alla stagione estiva”;

- da un lato, infatti, la criticità rilevata dal Comune avrebbe, invero, potuto essere affrontata, a seconda del caso e del regime dell’area, con gli i poteri e le facoltà messi a disposizione dell’ente locale dalla legge e dal codice civile per la tutela della proprietà ed avrebbe dovuto condurre, in tale ipotesi, all’emissione di un provvedimento da parte del dirigente competente e non del Sindaco;

- dall’altro lato, come anticipato, l’impossibilità per il Comune di assicurare, allo stato, una costante sorveglianza delle aree ricomprese nel campeggio comunale, liberamente accessibili dal lago, o il fatto che la roulotte del ricorrente stazionasse in una delle piazzole regolarmente individuate all’interno del campeggio non risultino integrare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o per la sicurezza, tali da giustificare un intervento del Sindaco ex artt. 50 e 54 TUEL, essendo connesse, tra l’altro a circostanze comunque legate all’operato (o all’inerzia) dell’ente locale nell’organizzare l’utilizzazione e la tutela dei propri beni in via ordinaria;

- al riguardo, come evidenziato dalla costante giurisprudenza, non possa che ribadirsi che “l’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Queste possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti affrontabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento” (cfr ex multis, T.A.R. Campania, Napoli , sez. V , 05/05/2021 , n. 2989)

- in conclusione, il ricorso debba essere, come detto, accolto, per la fondatezza delle suddette doglianze di violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 TUEL, nonché di carenza di istruttoria e di motivazione, con conseguente annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento di ogni altro motivo;

- per la particolarità della controversia le spese di lite possano essere, però, compensate, sussistendone giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Ofelia Fratamico** |  | **Elena Stanizzi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO